

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 020/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 190/CGF – RIUNIONE DEL 25 FEBBRAIO 2011

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Luigi Impeciati, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della Sig.ra Maria Mostallino e dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI €7.500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. ROSELLI GIORGIO;**
- **DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FABBRO FILIPPO;**

INFLITTE SEGUITO GARA LECCO/PRO PATRIA DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 119/DIV del 15.2.2011)

Con un unico ricorso, tempestivamente preannunciato con richiesta di copia degli atti in data 16.2.2011, la società Calcio Lecco 1912 S.p.A. proponeva le proprie doglianze avverso:

- a) l'ammenda di €7.500,00 ad essa inflitta;
- b) la squalifica per 2 gare effettive del proprio tecnico signor Roselli Giorgio;
- c) la squalifica per 2 gare effettive del proprio atleta signor Fabbro Filippo.

Trattandosi di diversi ricorsi relativi a situazioni non connesse tra loro, bensì riferentesi a fatti separati ed autonomi l'uno rispetto all'altro la Corte ritiene preliminarmente di separare i tre ricorsi assegnando ad ognuno di essi uno specifico numero di ruolo.

RICORSO PROPOSTO DAL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE;

Venendo, dunque, all'esame del primo dei tre ricorsi della società Lecco, la società ricorrente si doleva che nel corso della gara Lecco/Pro Patria, disputatasi il 13.2.2011, veniva sanzionato, con l'ammenda di €7.500,00 per i comportamenti dei propri tifosi che avevano, nel corso della gara (sia nel primo che nel secondo tempo), indirizzato al direttore di gara cori offensivi ed al termine della medesima, al rientro degli spogliatoi, lo stesso arbitro veniva attinto da numerosi sputi. Inoltre, veniva addebitata alla società Lecco anche l'ulteriore circostanza che nel corso del secondo tempo della gara, l'allenatore del Pro Patria veniva raggiunto da numerosi sputi da parte dei tifosi del Lecco.

Nel proprio atto difensivo la società lariana fa risalire la responsabilità dei comportamenti sanzionati in capo ad un gruppo di "anti tifosi" della medesima società, che ha già prodotto un notevole danno economico all'attuale ricorrente.

Il ricorso deve essere respinto, invero, non emerge, dalla stesura dello stesso, che siano state poste in essere dalla società Calcio Lecco 1912 le attività idonee a dar luogo alle attenuanti o alle esimenti di cui all'art. 13 dell'attuale C.G.S..

Alla luce di quanto sopra alla reiezione del ricorso fa seguito l'addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

RICORSO PROPOSTO DAL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. ROSELLI GIORGIO

Venendo all'esame del ricorso proposto nell'interesse del tecnico Roselli Giorgio, la società ricorrente si duole della eccessiva onerosità della sanzione inflitta al proprio tecnico il quale, nel corso della gara, veniva allontanato per protesta ed a seguito di tale provvedimento nell'uscire dal campo, indirizzava al direttore di gara un'espressione irrispettosa.

Con il ricorso proposto la difesa vuole far rientrare l'espressione pronunciata nei confronti dell'arbitro in quelle usate nel gergo comune, nel tentativo di svuotarla del contenuto irrispettoso.

Il ricorso non può trovare accoglimento in quanto, a norma dell'art. 19 C.G.S., i comportamenti irrispettosi vanno puniti con un minimo edittale di squalifica pari a 2 giornate.

Ne può condividersi, in alcun modo, la tesi che l'espressione usata dal tecnico rientra nel gergo comune. Ciò per due ordini di ragioni:

1) in quanto gli atteggiamenti irrispettosi non possono mai rientrare a far parte del comune uso del linguaggio;

2) perché all'allenatore della squadra è richiesto un comportamento ancora più decoroso e rispettoso dell'autorità di quanto non sia richiesto ad un comune tesserato.

Pertanto, la sanzione (comminata nell'ambito del minimo edittale) non può, in alcun modo, essere ulteriormente ridotta.

Il ricorso proposto dalla società Calcio Lecco 1912, relativo all'allenatore signor Roselli Giorgio, deve essere respinto e per l'effetto va addebitata alla società ricorrente una ulteriore specifica tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

RICORSO PROPOSTO DAL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FABBRO FILIPPO;

Ulteriore ricorso è stato proposto dalla società Calcio Lecco 1912 S.p.A. nell'interesse del proprio calciatore Fabbro Filippo al quale sono state comminate 2 giornate di squalifica; al termine della gara Lecco/Pro Patria, disputatasi il 13.2.2011, nel rientrare negli spogliatoi, fronteggiava un assistente dell'arbitro e gli dava una spallata ordinandogli di spostarsi.

Nel ricorso, proposto dalla società lariana, si tende a qualificare l'atteggiamento del tesserato come non irrispettoso e violento e si adduce la circostanza che lo stesso abbia formulato le sue scuse all'assistente.

Il ricorso non può essere accolto. Va preliminarmente ricordato che nel verbale dell'assistente, facente piena prova a norma dell'art. 35 C.G.S., non vi è alcun riferimento alla scuse allo stesso formulate. Nel merito appare evidente che il comportamento ascritto al tesserato Fabbro vada qualificato come violento ed irrispettoso ed a esso, a norma dell'art. 19 C.G.S., va comminata la sanzione minima delle 2 giornate di squalifica. Conseguente al rigetto del ricorso è l'addebito di ulteriore tassa reclamo relativa al ricorso proposto dalla società calcio Lecco 1912 S.p.A. in favore del tesserato Fabbro.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FALCINELLI DIEGO

SEGUITO GARA FOLIGNO/ANDRIA BAT DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 119/DIV del 15.2.2011)

Con preannuncio di reclamo del 18.2.2011, la società Foligno Calcio S.r.l., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 23.2.2011.

Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell'odierna seduta.

L'episodio in contestazione si colloca, temporalmente, al termine della gara allorché, mentre i calciatori e gli ufficiali di gara rientravano negli spogliatoi, il giocatore del Foligno Diego Falcinelli si avvicinava ad un assistente dell'arbitro rivolgendogli, urlando, una frase ingiuriosa.

A seguito del referto dell'assistente, il Giudice Sportivo ha comminato al calciatore la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara, con la motivazione "perché al termine della gara, avvicinava un assistente arbitrale rivolgendogli reiterate frasi offensive".

Nella memoria della società, nel manifestare stupore per l'accaduto, asseritamente sfuggito alla percezione dei dirigenti e degli altri calciatori, si contesta la congruità della sanzione inflitta, affermando che il Falcinelli non avrebbe usato frasi o modi offensivi nei confronti dell'assistente di gara, dallo stesso incrociato solo per pochissimi secondi ed al quale non avrebbe rivolto ingiurie o minacce.

In estrema sintesi, il motivo di gravame si fonda sull'eccessività della sanzione inflitta al giocatore, descritto come atleta che ha sempre tenuto un comportamento corretto, al termine di una gara che, pur contraddistinta da forte coinvolgimento emozionale per tutti i partecipanti, ha avuto uno svolgimento assolutamente regolare, come testimonierebbe la mancanza di segnalazioni negative da parte degli altri ufficiali di gara.

Si conclude per la riduzione della squalifica comminata in prime cure.

Esaminati gli atti e, in particolare, il referto dell'assistente di gara direttamente interessato, rileva che, allo stato degli atti e della memoria della società, non può dubitarsi dell'effettivo accadimento dell'episodio riferito dall'ufficiale di gara, il cui referto fa piena prova di esso.

Ciò precisato, deve osservarsi che il comportamento sanzionato è consistito nell'aver rivolto all'assistente dell'arbitro una frase ingiuriosa, non accompagnata o seguita da ulteriori episodi di marcata veemenza o violenza.

L'episodio, incontestabilmente censurabile e grave – come ammette la stessa Società reclamante, – soprattutto poiché relativo a giocatori di giovane età, verso i quali la funzione formativa della società e dei suoi dirigenti dovrebbe, auspicabilmente, portare ad una maggiore correttezza e reciproco rispetto, ad avviso della Corte può, tuttavia, essere scrutinato nel quadro della disposizione di cui all'art. 19, punto 4 lett. a) C.G.S. allorché si prevede, come sanzione minima, la squalifica di 2 giornate di gara in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, con possibilità di adeguata modulazione della sanzione edittale al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti.

Nella valutazione del caso di specie si può, così, dare ingresso ai favorevoli precedenti comportamentali del Falcinelli; con la conseguenza che il giudizio complessivo dell'episodio ascritto al giocatore postula come congrua ed equa la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara.

Nel senso e nei limiti che precedono, il ricorso deve intendersi parzialmente accolto.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Foligno Calcio di Foligno (Perugia), riduce a 2 gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Falcinelli Diego.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 20 luglio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete